

Le novità previste dal decreto Omnibus, su cui oggi il Senato è pronto a votare la fiducia

Dipendenti, 100 euro in arrivo

L'indennità una tantum versata insieme alla tredicesima

DI GIANPAOLO SBARAGLIA
E GIOVANNA CHIARANDA*

L'indennità una tantum ai dipendenti per il 2024. Questo quanto emerge dall'emendamento al disegno di legge di conversione del dl n. 113/2024 (cd. decreto Omnibus), che prevede il riconoscimento, per il 2024, di un'indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti, nelle more dell'attuazione dell'art. 5 comma 1, lett. a), n. 2.4), l. n. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale) e dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, in misura agevolata, sulla tredicesima mensilità. Come afferma Caratelli – presidente Enbic – l'emendamento può essere salutato con favore, costituendo, in attesa della prossima manovra e del riordino strutturale delle regole di tassazione dei redditi da lavoro, una prima misura per alleggerire il cuneo fiscale gravante sui lavoratori. Analizziamo i requisiti per l'accesso all'indennità in commento. Sul profilo soggettivo, l'indennità sarà assegnata ai "lavoratori dipendenti". In assenza di specifiche indicazioni della norma, beneficiari sarebbero i lavoratori

pubblici e privati, titolari di un contratto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.). Sotto il profilo oggettivo, l'indennità sarà, poi, riconosciuta in presenza congiunta di tre condizioni. La prima è che il lavoratore abbia un reddito complessivo – dunque, non solo da lavoro dipendente - non superiore a 28.000 euro. Ai fini della determinazione del reddito complessivo, rilevano anche i redditi agevolati previsti da specifiche normative (art. 44, comma 1, dl 78/2010, art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, dl 34/2019 e art. 5, dlgs 209/2023). Inoltre, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (art. 10, comma 3-bis, Tuir). Come esplicitato dal Viceministro dell'Economia Leo nel suo intervento alle Commissioni dello scorso 24 settembre, non va, invece, computato il reddito della prima casa. La seconda condizione impone che il lavoratore abbia il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del ma-

trimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi fiscalmente a carico (art. 12, comma 2, Tuir); oppure, il lavoratore deve avere almeno un figlio fiscalmente a carico e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall'art. 12, comma 1, lett. c), decimo periodo, Tuir, ossia l'altro genitore manca o non ha riconosciuto il figlio oppure la coppia è separata effettivamente e legalmente. A tal proposito, il Viceministro Leo, nel medesimo intervento alle Camere, sopra menzionato, ha precisato che l'indennità spetta anche alle famiglie monogenitoriali con figli a carico, ma solo in caso di vedovanza o se il figlio è affidato (o adottato) a un solo genitore o se l'altro genitore non l'ha riconosciuto. In questo caso, il lavoratore non deve essere coniugato o essere in unione registrata, pur potendo convivere con altra persona. Le stesse condizioni valgono, quindi, per la famiglia di fat-

to, non registrata. La terza condizione riguarda, infine, il possesso di un'imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 Tuir (con esclusione delle pensioni), percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, Tuir. L'indennità, come stabilito dall'emendamento, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore ma, allo stesso tempo, deve essere rapportata al periodo di lavoro, con la conseguenza che l'importo sarebbe pari a 100 euro solo per i lavoratori che hanno lavorato per tutto il 2024. Sulle modalità di assegnazione, l'indennità non opera automaticamente, ma deve essere richiesta dal lavoratore e verrà erogata dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, insieme alla tredicesima mensilità. A tal fine, il lavoratore dovrà attestare per iscritto di aver diritto

all'indennità, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli. Il sostituto recupererà, successivamente, il credito maturato mediante compensazione, ai sensi dell'art. 17, dlgs 241/1997, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità. Inoltre, in sede di conguaglio, il sostituto sarà tenuto a verificare la spettanza dell'indennità una tantum e, qualora questa si dovesse rivelare non spettante, provvederà al recupero del relativo importo. L'indennità una tantum verrà, infine, rideterminata in sede di dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore, e sarà riconosciuta anche se non sia stata erogata dal sostituto d'imposta e le remunerazioni percepite non siano state assoggettate a ritenuta. L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi sarà computata nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Sempre in sede di dichiarazione, sarà possibile restituire l'indennità una tantum, qualora la stessa dovesse risultare non spettante o spettante in misura inferiore.

*e-Ius Tax&Legal

© Riproduzione riservata

Centro Studi EN.B.I.C. - ENTE BILATERALE CONFEDERALE
ANPIT, CIDECE, CONFIMPREDITORI, UNICA, CISAL TERZIARIO,
SEDE IN ROMA, 0017, Via Cristoforo Colombo 115
tel. 0638816384/5 - Sito www.enbic.it - Info@enbic.it

Centri di riabilitazione e Iva, regole ad hoc per i servizi resi ai pazienti

DI GIANPAOLO SBARAGLIA
E ANTONIO COLELLA*

Regime Iva diversificato per le attività erogate in regime di gestione globale dei servizi sanitari, sociosanitari, riabilitativi e di assistenza alla persona da parte di una impresa sociale. È ciò che emerge dalla risp. 179/2024 resa dall'Amministrazione finanziaria. La precisazione nasce dal quesito avente ad oggetto una fondazione da costituire che dovrebbe erogare servizi agli utenti ricoverati nelle proprie strutture residenziali o in centri di riabilitazione diurni, mediante una gestione globale anche detta "Global service". In particolare, si tratta di a) tutte le prestazioni terapeutiche, di riabilitazione intensiva, estensiva e di mantenimento associate a programmi psicoeducativi con obiettivi abilitativi e di riabilitazione sociale e occupazionale; b) prestazioni di socializzazione e psicologiche, di assistenza infermieristica, tutelare, aiuto alla persona; c) attività di animazione, attività ludico creative, di gestione del tempo libero e i servizi alberghieri; d) l'esecuzione dei servizi accessori rispetto ai precedenti, ristorazione;

lavanderia, pulizia e sanificazione, comprensivo della fornitura dei materiali e attrezzature occorrenti per la pulizia di tutti i locali, aree esterne e pertinenze, manutenzione ordinaria degli immobili, delle pertinenze, degli impianti, delle attrezzature e degli automezzi messi a disposizione in comodato gratuito dalla Fondazione, compreso la fornitura di acqua, energia elettrica, combustibili per riscaldamento e materiali di consumo; trasporti degli utenti e spese degli automezzi affidati all'Impresa sociale in uso gratuito per l'esecuzione delle predette attività e) "servizi infermieristici", ovvero assistenza infermieristica per n. 3/4 ore al giorno dal lunedì al venerdì; f) "fornitura di pasti" agli utenti e operatori nei centri diurni; g) pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature nei centri diurni. Nel fornire la propria risposta, l'Amministrazione ha distinto le tipologie di operazioni effettuate. Per tutte le attività erogate a pazienti ricoverati presso la struttura riabilitativa può applicarsi l'esenzione dell'art. 10, comma 1, n. 21), decreto Iva, secondo cui sono esenti le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi,

asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958 n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie. Giunge a siffatta conclusione in considerazione della natura oggettiva di tale regime di esenzione – ovvero sia a prescindere dal soggetto che effettua la prestazione - e della circostanza che l'elencazione contenuta nella predetta disposizione non è da intendersi tassativa e che le prestazioni rese da organismi "simili" sono esenti quando con le stesse si assicura l'alloggio, eventualmente unito ad altre prestazioni considerate di fatto accessorie alla prestazione principale, a persone che per il loro status sono bisognose di "protezione, assistenza e cura" (ris. nn. 1/2002, 39/2004 e 74/2018). Quanto invece alle attività rese a pazienti non ricoverati, trova applicazione l'art. 10, comma 1, n. 18, decreto Iva, riservata alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza,

za, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Mef. Tale esenzione potrà applicarsi alle sole operazioni che soddisfano due condizioni. Quanto alla prima, deve trattarsi di operazioni qualificabili come prestazioni di natura medico-sanitaria (i.e. attività rese nell'ambito di diagnosi, cura e riabilitazione). L'applicazione deve essere valutata in relazione alla natura delle prestazioni fornite, riconducibili nell'ambito della diagnosi, cura e riabilitazione, e in relazione ai soggetti prestatori, i quali devono essere abilitati all'esercizio della professione, a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto che le rende. Sulla seconda è opportuno che il prestatore sia un soggetto e sottoposto alla vigilanza del Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie (Corte Giustizia sent. 10 settembre 2002, C-141/00; ris. nn. 55055/1989, 119/2003, ris. 39/2004, ris. 87/2010).

*e-Ius Tax&Legal

© Riproduzione riservata